

costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione". Ancorché con modalità differenti, parimenti tende a declinare il principio della sussidiarietà orizzontale l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della l. n.113/1992, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l. n. 10/2013, in base al quale *"Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative"*.

Si tratta di due opportunità interessanti, per il territorio, che meritano di essere conosciute e praticate, anche allo scopo di realizzare, per quanto possibile, conseguenti economie di spesa, da dirottare sulle aree o sulle esigenze riguardo alle quali sussistano oggettive ragioni di priorità di intervento (potature, incremento del verde, etc.). Resta fermo, in ambedue i casi, che, per un verso, occorrerà seguire le modalità indicate dalla legge (procedura ad evidenza pubblica semplificata, nel primo caso; definizione della procedura di messa a dimora di alberi con oneri a carico di privati, e per univoche finalità celebrative o commemorative, nel secondo), e, per altro verso, i comuni dovranno svolgere un'azione efficace e costante di controllo al fine di garantire il durevole rispetto dell'interesse pubblico sotteso alle due tipologie di operazione.

1.6 - Verde pubblico e partenariato

Alla logica della sussidiarietà orizzontale si aggancia anche la questione del partenariato, le cui implicazioni sono multiformi e si spingono sino ad entrare con decisione, come già accennato a proposito del riferimento alla TASI, nell'ampio discorso della finanza pubblica e della fiscalità locale.

Al riguardo, è appena il caso di dire che l'indirizzo pretorio testimoniato, da ultimo, dalla richiamata decisione del Consiglio

di Stato a proposito del verde attrezzato si pone perfettamente in linea anche con la normativa più recente. E' infatti noto che la legge n. 10/2013 ha fra l'altro modificato l'art. 43, comma 1, della l. n. 449/1997, introducendovi una disposizione che prevede che: *«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».*

Questa disposizione si somma alla modifica - parimenti realizzata dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l. n. 10/2013 - dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 113/1992, il quale

ora prevede che *“Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative”*. Si tratta di misure interessanti, ancora poco conosciute e quindi insufficientemente sfruttate, sulle quali molto si può fare per sensibilizzare i decisori locali e i privati, stimolare le loro iniziative e sforzarsi di realizzare un assetto nel quale, con modi e limiti chiari e adeguati, l'apporto di risorse e collaborazione da parte del privato possa divenire una componente affidabile e durevole del disegno strategico di sviluppo del verde pubblico.

Del resto, il crescente sviluppo anche nel nostro Paese del fenomeno della RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa o CSR, *Corporate Social Responsibility*), che nella moderna cultura di Corporate governance tende a realizzare un'integrazione tra etica e imprenditorialità, attraverso l'integrazione tra la rendicontazione finanziaria classica (Bilancio d'esercizio e Relazione sulla gestione) e quella non financial (il Bilancio di Sostenibilità, ove sono rendicontati i c.d. aspetti ESG - *Environmental Social Governance factors*, redatto secondo principi e linee guida internazionali), apre spazi di intervento che, per quanto qui interessa, vanno senz'altro riempiti.

1.7 - Verde pubblico e fiscalità

In continuità logica con quanto appena osservato, essenziale appare, al Comitato, anche il tema delle declinazioni delle politiche di sviluppo del verde pubblico. Fra questa declinazioni, infatti, ve ne sono alcune che incrociano l'ampia questione della fiscalità ambientale, che in molti Paesi tende oggi a porsi come introduzione o reingegnerizzazione di misure di incentivazione di comportamenti virtuosi. L'iniziativa normativa poi sfociata nella legge n. 10/2013 ha mostrato, dall'inizio così come nel corso del suo sviluppo, adeguata consapevolezza per questo essenziale

aspetto. Per un verso, infatti, l'art. 3 dell'originario DDL governativo, stabiliva che *"Fatta salva l'attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, allo scopo di favorire l'ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente: «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comune attraverso i propri atti regolamentari da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;»"*.

Si intendeva, in tal modo, riconsiderare il severo principio fissato dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con sent. n. 17074/2009, che ha esteso l'obbligo di pagamento della TOSAP anche sulle aiuole puramente ornamentali. Ma la disposizione è stata espunta in Parlamento, per ragioni legate al timore di un effetto di decremento del gettito fiscale locale.

Per altro verso, l'attuale art. 6 della legge, aggiunto nel corso dell'iter parlamentare del DDL governativo, ha introdotto nel sistema un chiaro e inequivoco collegamento fra verde pubblico ed efficienza energetica, per gli ormai provati effetti positivi che il primo dispiega in ambito urbano, meglio specificati nella parte tecnica della presente Relazione. Ai fini giuridici, ma con le intuitive ricadute economiche che ne derivano, questa disposizione ha offerto al Comitato l'occasione per approfondire, sin dagli ultimi mesi del 2013, il tema della fruibilità – nel caso di ricorso alle coperture a verde - degli incentivi fiscali decisi allo scopo di stimolare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia. L'approfondimento ha dato esito positivo (deliberazione del Comitato n. 1/2014, **AII.1**), nei modi e limiti previsti dalla legge, per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, mentre per quanto concerne le ristrutturazioni il Comitato ha deciso per un

supplemento di istruttoria, tuttora in corso di svolgimento.

1.8 - Il verde pubblico nell'ordinamento amministrativo

Come già accennato, ancor oggi non è del tutto incontrovertibile la classificazione del verde pubblico nell'ambito dell'ordinamento amministrativo. Se si ha riguardo, in particolare, all'ampia e diversificata esperienza applicativa delle amministrazioni territoriali, può infatti constatarsi come emergano modelli di gestione del tutto differenti. Vi sono infatti casi nei quali gli enti territoriali declinano le proprie politiche di gestione del verde pubblico ricorrendo all'affidamento di appalti di lavori, oppure di appalti di servizi, oppure invece come affidamento di servizio pubblico locale, talora perfino ricorrendo a società partecipate ad hoc. Poiché questa è la situazione in essere, e premesso che la gestione del verde pubblico può richiedere, a seconda dello stato concreto dei luoghi e di eventuali circostanze perfino emergenziali, interventi anche profondamente differenti fra loro, appare utile cogliere l'occasione di questa Relazione annuale per offrire, per quanto possibile, un contributo di chiarificazione a beneficio delle istituzioni interessate, ad iniziare da quelle territoriali, degli operatori e dei cittadini.

In questa direzione, è essenziale evidenziare che, con deliberazione n. 72/2007 (ribadita nel parere n. 158 del 21.5.2008), l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha chiarito anzitutto che "... la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd quid novi): così ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate ecc... non configurano "lavori" ma "servizi". Ancor

più dettagliatamente, le attività consistenti nella potatura, irrigazione, semina, messa a dimora di piante ed arbusti, stesura di tappeti erbosi, impiego di fertilizzanti, e quant'altro necessario per la manutenzione del verde pubblico non si configurano come lavori, bensì come servizi, in quanto limitati ad attività continuativa di cura e regolazione di patrimonio verde già esistente. Un importante riflesso di questa impostazione si può cogliere nell'ambito della tabella di corrispondenza tra nuove e vecchie categorie allegata al DPR n. 34/2000, di istituzione del nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, sulla scorta del quale oggi distinguiamo le lavorazioni confluite nella categoria di opere specializzate OS1 (Lavori in terra) e quelle ricondotte a due categorie: alla OS 24 (Verde e arredo urbano) e alla OG 13 (Opere di ingegneria naturalistica).

Nella stessa direzione, anche il recente DM 13.12.2013, attuativo del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito Pan Gpp), e inerente i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, tende a declinare quest'ultima operazione come affidamento di un contratto di appalto. Tuttavia, nell'esperienza applicativa e in quella delle Corti giudicanti, è diffusa la tendenza a considerare il verde pubblico come servizio pubblico (essenzialmente locale). Al riguardo, è noto che il giudice amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4870 del 13.9.2012) è ormai attestato sull'idea che *“per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una previsione legislativa che, alternativamente, ne preveda l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora*

necessario, nella prospettiva di un'accezione oggettiva della nozione, che tali attività presentino carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili).*

In questo contesto, con specifico riguardo al verde pubblico, occorre per quanto qui interessa considerare che il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 8.9.2011 n. 5050) ha riconosciuto legittima la revoca della originaria gara indetta da un Comune per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, operata al fine di procedere all'affidamento diretto alla società *in house* della "manutenzione ordinaria del verde urbano..., con esclusione del verde di pregio, del verde di carattere storico, delle ville, dei parchi e dei parchi di campagna, oltre che del verde che comprende le manutenzioni specifiche di potature e dei servizi di decoro e di igiene urbana"². Attività,

² Sebbene sulla scorta del chiaro dettato normativo e dei relativi indirizzi giurisprudenziali non possa dubitarsi che, in base al criterio di riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta, l'organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali, tassativamente elencati nell'art. 42 d.lg. n. 18 agosto 2000, n. 267, mentre la giunta municipale ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi di decentramento (C.d.S., sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058), deve rilevarsi che l'affidamento diretto ad A.M.A. S.p.A. della manutenzione ordinaria del verde urbano ("verde orizzontale non di pregio", con esclusione del verde di pregio, del verde di carattere storico, delle ville, dei parchi e dei parchi di campagna, oltre che del verde che comprende le manutenzioni specifiche di potature e dei servizi di decoro e di igiene urbana), disposto dal punto 2 della richiamata delibera della Giunta municipale n. 191 del 25 giugno 2010 non costituisce atto organizzativo di servizio pubblico (rientrante come tale nella competenza esclusiva dell'organo consiliare, ex art. 42, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), rappresentando piuttosto l'estensione di un servizio già affidato alla predetta A.M.A. S.p.A.

L'articolo 5 dello Statuto di quest'ultima, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale di Roma, prevede infatti (come si ricava dallo schema di convenzione approvato alla ricordata delibera della giunta comunale, senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte degli appellanti), che essa possa svolgere i servizi concernenti l'igiene urbana e la salubrità ambientale, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, larvali, i trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia dei

questa, considerata dai giudici amministrativi mera estensione dell'originario contratto di servizio in essere con detta società, da regolarsi – come tale - mediante stipula di un semplice atto aggiuntivo (convenzione) all'originario contratto di servizio, non potendosi nel caso di specie parlare di vero e proprio affidamento alla società di un nuovo servizio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli già da quest'ultima svolti, quanto piuttosto della concreta attivazione di un'attività specifica già rientrante nei servizi ad essa attribuiti (come da Statuto della medesima, approvato dal Consiglio Comunale, contenente un riferimento alla "gestione delle aree a verde").

Dunque, neppure la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato sufficienti elementi per escludere la qualificazione del verde pubblico come servizio pubblico locale. E per vero anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento AS598 del 3.3.2009, nell'affermare che *"il servizio di manutenzione, gestione e custodia del verde pubblico che sarà svolto dalla società in oggetto non sia riconducibile alla categoria di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008"* si è limitata ad escludere che potesse trattarsi di servizio pubblico locale a rilevanza economica, senza spingersi a sostenere che non potesse trattarsi affatto di servizio pubblico locale.

E' del resto un fatto oggettivo, di agevole riscontrabilità empirica, che la tendenza delle amministrazioni locali sia, riguardo alla gestione del verde pubblico, nel senso dell' "ordine sparso". Non

mercati, nonché le operazioni di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse...: non appare pertanto illogica o implausibile la scelta dell'amministrazione comunale di affidare a tale società la manutenzione delle aree di verde urbano non di pregio, potendo quest'ultima non irragionevolmente rientrare nella più generale attività di "gestione delle aree a verde".

Così ricostruito il substrato fattuale normativo della vicenda, l'affidamento in questione non poteva rientrare nelle specifiche materie di competenza dell'organo consiliare, quanto piuttosto in quella residuale della giunta comunale, a nulla rilevando che per l'estensione dell'originario contratto di servizio o meglio per l'effettivo espletamento del servizio in questione fosse necessario stipulare un atto aggiuntivo (convenzione) all'originario contratto di servizio.

soltanto perché, come già accennato, alcune ricorrono al modello dell'affidamento dell'appalto di servizi, mentre altre procedono all'affidamento, sovente diretto (quindi, a società in house) come servizio pubblico locale, ma anche perché, fra quelle che si orientano in questo secondo modo, è dato riscontrare che ve ne sono talune che provvedono ad operare un affidamento ad hoc, cioè limitatamente a questa peculiare tipologia di servizio pubblico locale (sicché è rinvenibile un autonomo contratto di servizio), mentre talaltre più spesso lo affidano unitariamente (e non sempre in maniera, almeno concettualmente, distinta) a quello di igiene ambientale. Il tema della qualificazione come servizio pubblico locale del verde pubblico è di evidente importanza e delicatezza, se si solo si considera, al di là di ogni altra possibile motivo di riflessione, che la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), in vigore dal 2014 per la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili è stata enucleata come una delle componenti della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla legge n. 147/2013, e perciò solo ciascun Comune è tenuto ad individuare, appunto, i servizi indivisibili, usufruiti dalla generalità dei cittadini, quali, oltre alla manutenzione delle strade, la polizia locale, l'illuminazione pubblica, anche, per quanto qui interessa, il verde pubblico.

Se la qualificazione del verde pubblico come servizio pubblico locale può, alla luce di quanto detto, definirsi controversa, appare invece da escludere che il verde pubblico possa essere considerato semplice servizio "strumentale" per l'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. controllo Puglia, parere n. 141/2013), perché ciò significherebbe derubricarlo in modo del tutto improprio a servizio neppure (semplicemente) di doverosa erogazione da parte delle amministrazioni territoriali (v. SS.UU. della Corte di Cassazione (ord. 27.5.2009, n. 12252)³.

³ Tutto ciò detto, l'utilità di un approfondimento sui modelli di gestione del verde pubblico si giustifica, peraltro, anche per i possibili riflessi sulla ampiezza reale della stessa nozione di verde pubblico.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA
IL COMITATO PER LO SVILUPPO
DEL VERDE PUBBLICO

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA - IL COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

2.1 - Il Comitato: organizzazione e funzionamento

L'art. 3 della legge n. 10/2013, aggiunto durante l'iter parlamentare del DDL governativo, ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito organo collegiale, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento.

Il decreto con il quale sono state definite la composizione e il funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (18.2.2013 n. 51 e s.m.) ha previsto, fra l'altro, che siano nominate persone di particolare e comprovata competenza ed

A offrire uno spunto in tal senso sono anche le Corti giudicanti. Una recente decisione del Consiglio di Stato (Sez. V, 15.12.2005 n. 7134) ha infatti precisato che "L'attività di costruzione ed esercizio di autostrade, infatti, non si può qualificare in termini di puro strumento commerciale dell'impresa, rivolto all'obiettivo dell'acquisizione di redditività competitiva (solo perché al suo svolgimento si connettono livelli di minima utilità economica del risultato perseguito), dovendo invece essere privilegiata la sussistenza, nell'intera operazione economica, del sostanziale interesse generale della sicurezza del traffico e del mantenimento di efficienti livelli di servizio, ulteriore rispetto a quello della costruzione e gestione delle strade e, tuttavia, ugualmente riconducibile alla figura del concessionario, al quale è affidata la realizzazione dell'opera viaria.

Il concessionario, pertanto, a cui è rimesso il compito di realizzare la struttura viaria, acquisisce anche un obbligo di mandato pubblicistico, avente ad oggetto proprio il mantenimento in piena efficienza delle strutture realizzate. Detta finalità trascende i confini dell'utilità reddituale, fino a convogliare in un ambito ulteriore, rispetto al perseguimento dell'utile d'impresa, maggiormente orientato alla cura di interessi ultra-individuali e di natura pubblica."

In ragione di ciò, anche le società di costruzione e gestione delle autostrade sono da considerare, per le finalità di selezione dei concorrenti a cui è destinato il bando di gara, come "soggetti pubblici", con la conseguenza che le prestazioni rese in favore di tali società concorrono a qualificare i concorrenti ai fini della selezione cui è preordinata la procedura di gara per la quale è causa, e, per quanto in questa sede può interessare, "i servizi di manutenzione del patrimonio a verde resi alle società predette sono... sicuramente e totalmente equiparabili agli analoghi servizi resi a soggetti quali i comuni e, pertanto, possono essere accettati come valide referenze."

La pronuncia pone un duplice interessante tema, afferente, per un verso, alla possibilità, per le imprese, di acquisire capacità operativa – utile e dimostrabile, ai fini dell'incremento della propria qualificazione spendibile nel settore degli affidamenti pubblici – nella manutenzione del verde autostradale, e, per altro verso, alla stessa classificazione di quest'ultimo.

esperienza tecnica, culturale, professionale o giuridica nel settore ambientale, individuando due componenti di diritto, nelle persone del Capo pro tempore del Corpo forestale dello Stato e del Presidente pro tempore del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, e, infine, riservando all'ANCI la designazione di un componente.

In attuazione del DM, con decreti 28.3.2013 n. 105, 9.4.2013 n. 116, 19.4.2013 n. 130 e 25.4.2013 n. 149 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i componenti non di diritto del predetto Comitato, fra esponenti del mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni, in modo da integrare competenze ed esperienze differenti.

Con decreto 19.6.2013 n. 185, il nuovo Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha confermato le nomine operate dal suo predecessore.

Tanto il decreto con il quale sono state definite la composizione e il funzionamento del Comitato, quanto i decreti di nomina dei componenti non di diritto sono stati impugnati dinanzi al TAR Lazio dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che ha messo in discussione soprattutto l'individuazione come componente di diritto del Presidente pro tempore di un Ordine professionalmente concorrente, la circostanza che il Ministro che ha operato le nomine dei componenti non di diritto non avrebbe potuto farlo essendo il Governo ormai dimissionario, e, più in generale, l'inadeguata qualificazione dei componenti nominati.

Ritenendo essenziale che il Comitato operasse fin dal principio in piena legittimazione, e che ogni dubbio fosse fugato, il Ministero ha inteso rimettersi, da subito e senza esitazioni, alle decisioni che avrebbe preso la magistratura amministrativa. In concreto, ha scelto responsabilmente di attendere l'esito del contenzioso prima di far entrare nel vivo l'azione del Comitato.

Con ordinanza della VI Sezione n. 3803 del 26.9.2013, il Consiglio di Stato ha dapprima respinto in sede cautelare la richiesta di sospensiva avanzata nei confronti dei decreti anzidetti.

Indi, con sentenza n. 3024 del 19.3.2014, della Sezione II bis, il Tar Lazio (All. 2), ha sancito la piena legittimità dell'operato del Ministero dell'ambiente, ritenuto del tutto immune da vizi logici e carenze istruttorie o di valutazione, e ha precisato che *"sia i membri di diritto del Comitatosia gli altri componenti posseggono adeguate conoscenze ed esperienze in materia ambientale"*.

Da questo momento, sopraggiunto l'atteso chiarimento ad opera della magistratura amministrativa, l'operatività del Comitato è divenuta piena, ed è dunque cessata la fase – coincisa con il 2013 – di operatività volutamente ridotta alla ricognizione e all'approfondimento tecnico e giuridico delle questioni prioritarie che si stanno affrontando nel 2014, quali evidenziate, nell'ambito di una rappresentazione intenzionalmente integrata delle profonde interrelazioni fra aspetti talora all'apparenza eterogenei, nella presente Relazione.

Un'operatività, questa, che se fa per un verso del Comitato uno dei pochi organismi pubblici dal funzionamento a "km zero" (i componenti non residenti a Roma infatti non si spostano per le sedute, garantendo così anche l'assenza di spese di trasferta a carico della finanza pubblica, perché si supplisce con i moderni sistemi di videoconferenza), sconta per altro verso, ancor oggi, la difficoltà di non disporre di alcuna struttura di supporto dedicata all'interno degli uffici ministeriali. Si tratta di una criticità che può all'evidenza risultare fortemente frenante rispetto al potenziale operativo del Comitato, anche se dovrebbe essere a breve superata per effetto dell'imminente attuazione del decreto di riorganizzazione del Ministero.

2.2 - Le attribuzioni

Ciò doverosamente premesso riguardo agli aspetti inerenti la composizione e il funzionamento del Comitato, v'è da aggiungere che, sul piano delle attribuzioni funzionali, ai sensi della legge n. 10/2013, *"il Comitato provvede a: a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere l'attivit  degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici".*

Inoltre, Il Comitato, *"d'intesa con le regioni e i comuni, presenta,*
